

Pubblicato il \_\_\_\_2025

N. \_\_\_\_/2025 REG.PROV.CAU.  
N. \_\_\_\_/2025 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A   I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale \_\_\_\_ del 2025, proposto da

-OMISSIONE-, rappresentato e difeso dall'Avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è *ex lege* domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi n.12;

*per la riforma*

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. \_\_\_\_/2025, resa tra le parti;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno \_\_\_\_ 2025 il Cons.  
Marco Poppi e uditi per le parti gli Avvocati presenti come da verbale;

Rilevato che l'appellante, partecipante al «*Concorso pubblico, per esame e titoli, a complessivi n. 3246 (2952 uomini; 294 donne) allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria*» indetto con decreto del 10 gennaio 2025, ha impugnato l'ordinanza n.\_\_\_\_/2025 con la quale il Tar per il Lazio ha negato la sospensione del diniego di differimento delle prove di efficienza fisica (fissata per il 9 maggio) richiesto all'amministrazione documentando un'infermità temporanea (sino al 26 maggio 2025);

Preso atto:

che l'impedimento veniva comunicato all'amministrazione una prima volta in data 5 maggio 2025 (con prognosi di 7 giorni) e successivamente in data 11 maggio (con prognosi di giorni 15);

che il censurato diniego veniva adottato il 12 maggio 2025 sul solo rilievo della già definita calendarizzazione delle prove dal giorno 5 al giorno 16 dello stesso mese;

Considerato, ad un primo sommario esame:

che il diniego, adottato in pendenza del termine per l'utile svolgimento delle prove, pare intempestivo avendo privato il candidato della possibilità di sottoporsi al *test* fisico beneficiando di un maggior tempo di recupero;

**che, avuto riguardo alla natura delle prove controverse (che non richiedono il requisito della contestualità del loro svolgimento), il differimento delle stesse in altra data non pare avere un significativo impatto sul corretto e celere svolgimento della procedura concorsuale;**

**che la Sezione, in presenza di analoga fattispecie, ha già avuto modo di rilevare come «*in presenza di un impedimento temporaneo per motivi di***

*salute, debitamente documentato, il differimento della prova concorsuale non è solo possibile ma è doveroso, qualora compatibile con i tempi della procedura»* (Cons. Stato, Sez. VI, ord. 26 settembre 2025, n. 3509); Valutato che, nella comparazione dei contrapposti interessi, debba accordarsi la prevalenza all'interesse dell'appellante a non essere escluso dal prosieguo della procedura concorsuale su quello dell'amministrazione chiamata ad una rimodulazione del calendario delle prove di efficienza fisica non richiedente eccessivi sforzi organizzativi;

Ritenuto che, per quanto precede, debba accogliersi l'appello cautelare disponendo l'**ammissione con riserva dell'appellante allo svolgimento delle prove di efficienza fisica; da fissare da parte dell'amministrazione stessa;**

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'appello (Ricorso numero: \_\_\_\_/2025) e per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado nei sensi di cui in motivazione.

Ordina che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell'appellante.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno :\_\_\_\_2025 con  
l'intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Giordano Lamberti, Consigliere

Lorenzo Cordi', Consigliere

Marco Poppi, Consigliere, Estensore

Roberta Ravasio, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Marco Poppi**

**IL PRESIDENTE**

**Carmine Volpe**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.